



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/03/2012

ADDI' 02/03/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

FOLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUCNTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI - DI PAOLANTONIO

DELIBERAZIONE N. 74

Oggetto:

Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'approvazione e la realizzazione del Programma Integrato di intervento L.R. 22/97 denominato: Comune di Civita Castellana - "Fabbrica Piastrelle Smaltate Civita Castellana Srl - Area ex Ceramica Sbordoni" in Via dello Scasato, in variante al vigente P.R.G.



74 = 2 MAR. 2012: R

**OGGETTO:** Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'approvazione e la realizzazione del Programma Integrato di Intervento L.R. 22/97 denominato: Comune di Civita Castellana - "Fabbrica Piastrelle Smaltate Civita Castellana Srl - Area ex Ceramica Sbordonì" in Via dello Scasato, in variante al vigente P.R.G.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

### PREMESSO

- Che il Consiglio Comunale di Civita Castellana, con deliberazione n. 34 del 04.03.1999 ha:
- adottato il Programma Integrato di Intervento di cui in premessa che costituisce variante al P.R.G.;
  - approvato lo schema di convenzione che regola i tempi e le modalità di realizzazione dell'intervento, nonché i rapporti tra le parti;
  - autorizzato il Sindaco ad intervenire per conto dell'Amministrazione Comunale alla stipula dell'Accordo di Programma di cui all'art. 27 della L. 142/90 (ora art. 34 del D.Lgs. n. 267/00) come previsto dall'art. 4 della L.R. 22/97;

Che in merito l'amministrazione comunale di Civita Castellana ha indetto e convocato apposita Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri da parte degli enti coinvolti nel procedimento, conclusasi in data 25 febbraio 2008;

Che nell'ambito della medesima sono stati acquisiti i pareri e gli assensi di rito;

Che l'Amministrazione Comunale di Civita Castellana, al fine di procedere alla conclusione dell'Accordo di Programma, ha trasmesso alla Regione Lazio gli atti della Conferenza di Servizi unitamente agli elaborati progettuali;

### CONSIDERATO

Che l'Accordo di Programma prevede il recupero di immobili che versano in uno stato di avanzato degrado, prossimi al centro storico e per questo di grande valore strategico, creando un organismo multifunzionale ed integrando tra loro la funzione abitativa con attività a carattere direzionale, commerciale e ricettivo;

### PRESO ATTO

Della proposta di Accordo di Programma, il cui schema è parte integrante del presente atto;

Della Deliberazione del Consiglio Comunale di Civita Castellana n. 34 del 04.03.1999;

Dei verbali e dei pareri della Conferenza dei Servizi;

Degli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;

Della Determinazione n. 174 del 16.03.2009 con la quale l'amministrazione comunale di Civita Castellana ha dichiarato la conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi e verificata la possibilità di concludere il successivo Accordo di Programma;



74 = 2 MAR. 2012 R



### RITENUTO

Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;

### VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;  
La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  
L'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";  
Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;  
L'art. 4 della L.R. 26 giugno 1997 n. 22 "Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione"

### RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

### DELIBERA

Per quanto in premessa,  
di approvare l'allegata proposta di Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione del Programma Integrato di Intervento L.R. 22/97 denominato: Comune di Civita Castellana - "Fabbrica Piastrelle Smaltate Civita Castellana Srl - Area ex Ceramica Sbordonì" in Via dello Scasato, in variante al vigente P.R.G., parte integrante e sostanziale del provvedimento,

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo FACONIS



ROMA 26 MAR. 2012





ALLEG. alla DELIB. n. 74 M  
DEL 2 MAR. 2012



## ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'approvazione e la realizzazione del Programma Integrato di Intervento L.R. 22/97 denominato: Comune di Civita Castellana - "Fabbrica Piastrelle Smaltate Civita Castellana Srl - Area ex Ceramica Sbordonì" in Via dello Scasato, in variante al vigente P.R.G.

### PREMESSO

Che l'art. 16 della L. 17 febbraio 1992, n. 179 prevede che i Comuni possano promuovere la formazione di programmi integrati, finalizzati ad una più razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio, ed in particolare del patrimonio edilizio e delle infrastrutture in esso presenti e che soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possano presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale;

Che nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 16, commi 1 e 2 della L. 179/92, la formazione e la realizzazione di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale è stata successivamente disciplinata dalla L.R. 26 giugno 1997, n. 22;

Che l'art. 4, comma 4, della L.R. 22/97 prevede che, al fine di accelerare le procedure di definizione dei programmi integrati, si possa fare ricorso allo strumento dell'accordo di programma previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che il programma integrato, come previsto dall'art. 2 della L.R. 22/97, consiste in un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, con rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell'intervento stesso e da dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano;

Che in data 03 dicembre 1998, prot. n. 20513, la Sig.ra Cecchini Saulini Paola, in qualità di legale rappresentante della Fabbrica Piastrelle Smaltate Srl, ha presentato al Comune di Civita Castellana, ai sensi della L.R. 22/97, il Programma di Intervento relativo alla riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area produttiva dismessa "ex Ceramica Sbordonì" sita in Via dello Scasato;

Che il Programma di Intervento tende al recupero di immobili che versano in uno stato di avanzato degrado, prossimi al centro storico e per questo di grande valore strategico, creando un organismo multifunzionale ed integrando tra loro la funzione abitativa con attività a carattere direzionale, commerciale e ricettivo;

Che l'intervento in argomento si configura in variante al P.R.G. vigente del Comune di Civita Castellana;

Il presente atto si compone di  
n. \_\_\_\_\_ pagine comprese la presente



Che il Consiglio Comunale di Civita Castellana, con deliberazione n. 34 del 04.03.1999 ha:

- adottato il Programma Integrato di Intervento di cui in premessa che costituisce variante al P.R.G.;
- approvato lo schema di convenzione che regola i tempi e le modalità di realizzazione dell'intervento, nonché i rapporti tra le parti;
- autorizzato il Sindaco ad intervenire per conto dell'Amministrazione Comunale alla stipula dell'Accordo di Programma di cui all'art. 27 della L. 142/90 (ora art. 34 del D.Lgs. n. 267/00) come previsto dall'art. 4 della L.R. 22/97

Che, a seguito dell'avvenuto deposito degli atti, il Consiglio Comunale di Civita Castellana, con deliberazione n. Comunale n. 24 del 23.03.2000, ha preso atto che nel periodo di pubblicazione e nei successivi venti giorni non sono pervenute osservazioni;

Che l'amministrazione comunale di Civita Castellana, con nota prot. n. 21931 del 4.12.2000, ha indetto la Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri da parte degli enti coinvolti nel procedimento;

Che la Conferenza di Servizi si è svolta nelle sedute del 18 dicembre 2000, 13 dicembre 2001 e 25 febbraio 2008;

Che la seduta della Conferenza di Servizi del 25 febbraio 2008 si è conclusa con la verifica della possibilità di concludere l'Accordo di Programma, condizionata all'acquisizione del parere della competente ASL;

Che con nota prot. 203/R del 5 marzo 2009 l'Azienda Sanitario Locale Viterbo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Sez. 5 ha rilasciato parere igienico sanitario favorevole con condizioni;

Che con determinazione n. 174 del 16.03.2009 il Comune di Civita Castellana ha dichiarato la conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi e verificata la possibilità di concludere il successivo Accordo di Programma;

Che con nota prot. 10731 del 24 29 maggio 2009 ha trasmesso alla Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica – Area Conferenze di Servizi la documentazione amministrativa e progettuale per l'avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma;

Che con nota prot. 88874/09 del 4 febbraio 2010 la Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica – Area Legislativo Contenzioso e Conferenza di Servizi ha richiesto all'amministrazione comunale di Civita Castellana integrazioni documentali ai fini della definizione della procedura di approvazione dell'Accordo di Programma;

Che con nota prot. n. 7102 del 29 marzo 2011 il Comune di Civita Castellana ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste dalla Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica – Area Legislativo Contenzioso e Conferenza di Servizi con la citata nota prot. 88874/09/2010



## PRESO ATTO

dei verbali delle sedute della conferenza di servizi tenutasi nei giorni del 18 dicembre 2000, 13 dicembre 2001, 25 febbraio 2008

del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale reso con nota prot. MBAC-SBA-EM AO3 \_TUT n. 9310 del 6 novembre 2007;

del parere favorevole con prescrizione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio reso nella seduta del 13 dicembre 2001 e confermato con nota assunta al protocollo del Dipartimento Territorio – Struttura Affari Generali in data 25.02.2008

del parere espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio che, con nota prot. MBAC-DR-LAZ n. 0001855 del 31.01.2011 conferma, ai sensi dell'art. 17, co.3, lett. n) del D.P.R. 233/2007, i pareri resi dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio

del parere favorevole della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT-RI e Ambito Lacuale Nord) espresso nella seduta del 25 febbraio 2008 alle condizioni rese dal Dipartimento Urbanistica e Casa – Area 13/C con nota prot. 164595/01 dell'8 gennaio 2002 e confermato con nota prot. 29340/08 del 6 marzo 2008;

del parere favorevole con prescrizioni dell'Assessorato per le Politiche dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Area 4A – Servizio 3 reso con nota prot. 4241 fasc. 2743 del 21 dicembre 2000;

del nulla osta con condizioni reso dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere con nota prot. 662/C del 20.02.2008;


del parere favorevole con prescrizioni, alla luce di quanto indicato dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, reso dalla Direzione Regionale Ambiente – Area Difesa del Suolo con nota prot. n. 202751 dell'8 settembre 2010;

del parere di massima favorevole del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive riportato nella seduta della conferenza di servizi del 13 dicembre 2001;

della determinazione di esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A. con prescrizioni resa dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area 2S/04 - Valutazione Impatto e Danno Ambientale con nota prot. 120196 del 7 luglio 2008;

del parere igienico sanitario favorevole con condizioni reso dall'Azienda Sanitario Locale Viterbo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Sez. 5 con nota prot. 203/R del 5 marzo 2009;

della determinazione n. 174 del 16.03.2009 con la quale il Comune di Civita Castellana ha dichiarato la conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi e verificata la possibilità di concludere il successivo Accordo di Programma;



della certificazione resa dal Comune di Civita Castellana - Ufficio Tecnico/Edilizia Privata con nota data 18.02.2008 in merito al non assoggettamento delle aree di intervento a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923:

dell'attestazione resa dal Comune di Civita Castellana - Ufficio Tecnico/Edilizia Privata con nota data 18.02.2008 in merito al non assoggettamento ad usi civici delle aree di intervento;

della dichiarazione di regolarità urbanistica dei fabbricati riguardanti l'intervento datata 10 luglio 2009 a firma dei progettisti Arch. R.Fortuna e Arch. L.Soldateschi e del responsabile del procedimento del Comune di Civita Castellana.

## RILEVATO

Che in data 10 maggio 2007, con atto Notaio Dott. Adriano Castaldi, repertorio n. 13198 – Raccolta n. 7154, registrato a Viterbo il 15 maggio 2007 al n. 4.599 mod. IT, i signori Sbordonì Stefano, Sbordonì Gabriele, Cecchini Saulni Paola, Sbordonì Maria Vittoria hanno ceduto le proprie quote di partecipazione della Società a responsabilità limitata "Fabbrica Piastrelle Smaltate di Civita Castellana" ai signori Galoni Federico e Piras Sabrina;

Che in data 14 giugno 2007, con atto Notaio Dott. Adriano Castaldi, repertorio n. 13347 – Raccolta n. 7264, registrato a Viterbo il 21 giugno 2007 al n. 6713 mod. IT, è stata modificata la denominazione sociale da "Fabbrica Piastrelle Smaltate di Civita Castellana – Srl" in "Borgo Apollineo S.r.l.";

Che in data 24 febbraio 2008 la Sig.ra Sabrina Piras, in qualità di legale rappresentante della società "Borgo Apollineo S.r.l." ha dichiarato, tra l'altro, di rispettare ed accettare quanto previsto nel progetto del Programma di Recupero Urbano dell'Area produttiva dismessa individuata come "Fabbrica Piastrelle Smaltate di Civita Castellana Srl" in Via dello Scasato e di accettare quanto previsto dallo schema di convenzione allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di Civita Castellana n. 34 del 4 marzo 2009

Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente Accordo di Programma, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t. ed il Comune di Civita Castellana, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

### ART. 1 (Oggetto)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.lgs.267/2000, è approvato il Programma Integrato di Intervento L.R. 22/97 denominato: Comune di Civita Castellana - "Fabbrica Piastrelle Smaltate Civita Castellana Srl - Area ex Ceramica Sbordonì" in Via dello Scasato, in variante al vigente P.R.G., quale risulta dal progetto, parte integrante del presente atto, composto dai seguenti elaborati, assentiti in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25.02.2008:

- Tav. 1 - Relazione;
- Tav. 2 - Planimetrie e calcolo planovolumetrico;
- Tav. 3 - Situazione ante operam - piante;
- Tav. 4 - Situazione ante operam – prospetti e sezioni;
- Tav. 5 - Situazione post operam – piante;
- Tav. 6 - Situazione post opeream – prospetti e sezioni;
- Tav. 7 - Documentazione fotografica



## ART. 2 (Variante)

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo di Programma è limitata alle sole aree interessate dall'intervento che mutano la destinazione urbanistica da Zona "F2 Agricola" a zona "residenziale in parte, commerciale, direzionale, artigianale e ricettivo-sportivo-culturale e in parte pubblico" (zona BI – Urbanizzata), con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto. Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

## ART.3 (Prescrizioni)

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni e/condizioni dettate dagli Enti competenti:

### Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale:

Le opere di collegamento tra gli impianti privati e quelli pubblici dovranno essere precedute da saggi di accertamento a spese della committenza al fine di evitare che in corso d'opera vengano arrecati danni a resti archeologici eventualmente presente nel sottosuolo. In caso di ritrovamenti dovranno essere garantiti gli accertamenti del caso e, ove ritenuto necessario, la realizzazione di eventuali varianti di tracciato alle opere di urbanizzazione previste.

### Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord

- Dovrà essere eliminato dal tetto qualsiasi tipo di abbaino o lucernario;
- il manto di copertura dovrà essere realizzato con coppi alla romana e gli infissi esterni al fabbricato dovranno essere nella tonalità del legno naturale;
- dovranno essere impiantate essenze arboree tipiche del luogo (h min. all'impianto mt. 3,50/4,50) in special modo verso Via Ferretti, a schermatura del fabbricato e con l'obbligo di attecchimento;
- nella realizzazione delle finiture esterne al fabbricato dovranno essere impiegati materiali tipici del luogo.

### Assessorato per le Politiche dell'ambiente – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Area 4A – Servizio 3:

- Dovrà essere eseguita, nella fase della progettazione esecutiva, una attenta e dettagliata indagine geognostica che metta in luce, oltre alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti, anche tutti gli aspetti relativi alla stabilità dei luoghi in funzione dei lavori che si andranno ad eseguire, al fine di limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra e gli sbancamenti, curando attentamente la verifica della eventuale presenza di cavità sotterranee;

- dovrà <sup>essere</sup> eseguita una verifica sullo stato di conservazione delle opere di fondazione dei fabbricati esistenti;

- la massima attenzione dovrà essere rivolta verso il corretto dimensionamento e posizionamento delle opere di regimentazione idraulica debitamente calcolate in funzione delle superfici impermeabili che si andranno a realizzare ed alle condizioni pluviometriche dell'area;

- è necessario che le opere d'arte in progetto siano fondate su un unico terreno e nei livelli non alterati ed evitando contatti tra terreni diversi e caratterizzati da comportamenti differenziati.

### Direzione Regionale Ambiente – Area Difesa del Suolo

- La regimazione delle acque dovrà essere particolarmente curata;
- Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti per le costruzioni in zona sismica

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale

- Le acque meteoriche e di lavaggio delle aree a parcheggio, prima di essere smaltite definitivamente, dovranno essere trattate mediante idonei presidi idraulici (vasche di decantazione, sedimentatori, disoleatori, ecc.) atti a contenere il rischio di contaminazione delle acque da metalli pesanti, gomme, particolato, sia in occasione di eventi estremi di precipitazione, sia soprattutto in casi di sversamenti accidentali. Altresì sulle suddette vasche si dovranno effettuare periodici interventi di manutenzione;
- dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione delle attività particolarmente impattanti quale il rumore, il sollevamento delle polveri, in maniera tale da non interferire con le attività residenziali e socio-economiche in essere, prevedendo tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili della vigente normativa nonché attraverso l'attuazione di azioni idonee che attuano la mitigazione degli effetti e al ripristino delle condizioni ante-operam (innaffiamento delle terre, contenimento delle polveri con teloni sui mezzi di trasporto, lavaggio della viabilità e dei mezzi, interdizione di accesso a soggetti estranei all'attività edilizia);
- l'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell'ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava;
- tutti i materiali di risulta dovuti ad attività di scavo dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti.

Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive:

Gli interventi di recupero ai fini produttivi, di servizio, artigianali e commerciali dovrà avvenire nel rispetto della vocazione dei siti.

Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo - Dipartimento Prevenzione

- Dovranno essere rispettate le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (art. 94 del D.L.vo 152/06, D.G.R. n. 5817 del 14.12.99);
- lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire nel rispetto del D.L.vo 152/06;
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio della zona dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche previste negli allegati alla Delibera Min. LL.PP. del 4.02.1977, nello specifico la collocazione nel sottosuolo delle condotte fognarie dovrà essere realizzata in modo da evitare l'interferenza con quella di altri sottoservizi e, in particolare siano poste a debita distanza ed al di sotto di quelle idriche;
- dovrà essere rispettato il decreto Interministeriale n. 1444 del 02.04.1968, in particolare gli articoli 8 e 9;
- dovrà essere rispettato l'art. 216 del T.U.LL.SS. R.D. 1265/34 ed i regolamenti comunali, relativamente alla localizzazione delle lavorazioni insalubri, in particolare quelle di 1° classe;
- nei locali facenti parte del programma integrato non dovranno trovare spazio attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di 1ª classe di cui al D.M. 05/09/1994;
- per le attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di 2° classe di cui al D.M. 05/09/1994 (es. falegnamerie, lavanderie, rifiniture pelli conciate, ecc) anche se nell'ambito di corsi, dovrà essere richiesta al Sindaco specifica autorizzazione, ai sensi dell'art. 164 del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità; la concessione di tale autorizzazione è subordinata all'acquisizione di specifico parere igienico-sanitario;
- dovrà essere rispettato il vincolo cimiteriale (200 metri), come previsto dall'art. 338 del T.U.LL.SS. R.D. 1265/34 e succ. modifiche e integrazioni;
- gli immobili dovranno essere in possesso dei requisiti igienico sanitari conformi alla normativa vigente in materia;

dovrà essere garantita in ogni locale abitabile (in cui permangono persone) una superficie finestrata apribile pari a 1/8 della superficie pavimentata; nel caso in cui ciò non fosse tecnicamente possibile e per destinazioni d'uso diverse dall'abitazione, potrà essere installato un idoneo impianto d'aerazione conforme alle norme tecniche UNI vigenti;

- in caso di destinazioni d'uso diverse da quella abitativa, per ogni singolo progetto dovrà essere acquisito il parere igienico sanitario
- per il locali di pubblico spettacolo (sala conferenze, locali pluriuso, sala mostre, ecc.) ogni singolo progetto dovrà essere sottoposto all'esame della Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dalla L. 447/95, ai fini degli obiettivi di tutela dall'inquinamento acustico, con particolare riferimento agli articoli 6, 7 e 8;
- dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Legge quadro 36/2001 e DPCM 08.07.2003).

#### **ART. 4** **(Obblighi)**

Prima del rilascio del permesso di costruire dovrà essere sottoscritta la convenzione così come nel testo approvato dal Consiglio Comunale di Civita Castellana.

#### **ART. 5** **(Ratifica)**

Poiché l'accordo in oggetto comporta variazioni allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Civita Castellana entro trenta giorni, a pena di decadenza.

#### **ART. 6** **(Collegio di vigilanza)**

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno svolti da un Collegio di vigilanza costituito ai sensi del comma 7 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e composto da rappresentanti degli Enti firmatari.

#### **ART. 7** **(Approvazione e pubblicazione)**

A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all'art. 5 il presente Accordo sarà approvato, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Civita Castellana con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Regione Lazio: LA PRESIDENTE

Comune di Civita Castellana: IL SINDACO

Roma,



Il presente atto si compone di  
n. 7 pagine compresa la presente